

	<p style="text-align: center;"><b>COMUNE DI CROTONE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Settore I – Affari Generali – Servizi Trasversali all’Ente-</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ufficio Gare e Contratti</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Piazza della Resistenza, 1, tel. +390962/921579, 88900, Crotona</i></p> <p style="text-align: center;"><a href="https://comune.crotone.it">https://comune.crotone.it</a>, pec: protocollocomune@pec.comune.it</p>
<b>SCHEMA DI DISCIPLINARE DI GARA CON PROCEDURA APERTA</b>	
<i>Affidamento del servizio di refezione - anno scolastico 2022/2023 ( periodo dicembre 2022 – giugno 2023) per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e per gli insegnanti e personale ATA. (CIG : 9510413116)</i>	

**PREMESSE**

Con determina a contrarre n. 2164 del 29/11/2022, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio in oggetto conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al decreto di riferimento emanato dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (D.M. 25/07/2011). L’affidamento avviene mediante procedura aperta, interamente gestita tramite sistema telematico, e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 34, 44 52, 58, 60 e 95 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è Crotona, codice NUTS ITF62.

Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016, si applica le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è l’avv. Francesco Marano.

**1.PIATTAFORMA TELEMATICA: UTILIZZO E FUNZIONAMENTO LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

La gara d’appalto è interamente gestita tramite sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all’indirizzo <https://piattaforma.asmel.eu/gare> e gestito da ASMEL (di seguito Gestore).

La gestione e l’utilizzo della Piattaforma, per quanto non disciplinato nel presente documento, avvengono nel rispetto del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento e IDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/05 (Codice dell’amministrazione digitale), del Codice e della disciplina sull’accessibilità e in materia di protezione dei dati personali, nonché di diritto di accesso civico e degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni nonché delle direttive dell’AGID e, in particolare, della Circolare n. 3 del 6 dicembre 2016 e delle Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni del 9 maggio 2019 di AGID.

La Piattaforma consente l’acquisizione del codice identificativo della gara, nel rispetto di quanto previsto dalle deliberazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

La Piattaforma assicura l’integrità, la segretezza e la non disponibilità a soggetti non autorizzati delle informazioni, anche attraverso l’uso di idonee tecniche di crittografia e offuscamento a protezione delle stesse, mantenendo, altresì, la tracciabilità degli accessi.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile e dalle norme tecniche di utilizzo (*accessibili al seguente link: [https://piattaforma.asmel.eu/norme\\_tecniche.php](https://piattaforma.asmel.eu/norme_tecniche.php)*) ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza delle operazioni;

- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte;
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico per il mero utilizzo della Piattaforma. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è normalmente accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Si avvisa che l'accesso alla Piattaforma potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito anche durante gli orari indicati, per malfunzionamenti o problematiche tecniche.

Gli atti, i documenti, i dati, nonché le comunicazioni inseriti e presenti sulla Piattaforma sono acquisiti o re-datti in un formato idoneo alla conservazione secondo le modalità stabilite dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 82/05. Gli stessi sono raccolti in un fascicolo informatico, gestito dalla Piattaforma e disponibile alla stazione appaltante, che provvede alla sua conservazione.

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico attraverso l'Account ottenuto in sede di registrazione alla Piattaforma, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera u-ter), del decreto legislativo n. 82/05, e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Le registrazioni di sistema sono effettuate, conservate ed archiviate in conformità di quanto previsto dagli articoli 43 e 44 del decreto legislativo n. 82/05 e fanno piena prova nei confronti degli utenti della Piattaforma e della stazione appaltante.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto **del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591**.

Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma è memorizzata nelle registrazioni della Piattaforma quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività compiuta nella Piattaforma. Della data e dell'ora di arrivo della domanda di partecipazione fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le registrazioni hanno carattere riservato e non sono divulgate a terzi, salvo ordine dell'Autorità Giudiziarica o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti.

La Piattaforma consente la gestione delle sedute della commissione di gara in modalità telematica.

La Stazione appaltante, anche tramite il Gestore, si impegna ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti tecnici per proteggere la sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate per la partecipazione alla procedura di gara e lo svolgimento della stessa, al fine di impedirne l'accesso a terzi non autorizzati.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di dati, ritardi nell'inserimento di dati o nella presentazione dell'offerta, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, sospensione e/o **interruzione della regolare funzionalità della Piattaforma durante lo svolgimento della procedura di gara, causati da:**

- ✓ difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- ✓ utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle norme tecniche di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche (accessibili al seguente link: [https://piattaforma.asmel.eu/norme\\_tecniche.php](https://piattaforma.asmel.eu/norme_tecniche.php)), rimangono ferme in tal caso eventuali responsabilità civili e penali.

In caso di malfunzionamenti della Piattaforma non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, la Stazione appaltante, al fine di assicurare la massima partecipazione, dispone la proroga dei termini di presentazione delle offerte per un periodo pari al tempo del malfunzionamento, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone comunicazione con le modalità di cui al punto 2.3.

## 1.2 IL GESTORE

Il Gestore garantisce il corretto funzionamento e la sicurezza della Piattaforma e, in particolare, è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento della Piattaforma, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento della Piattaforma, segnalando tempestivamente alla Stazione appaltante eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa della Piattaforma e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dal Regolamento UE n. 679/16 in materia di protezione dei dati personali.

I rapporti negoziali tra il Gestore e la Stazione appaltante sono regolati da apposito contratto anche al fine di assicurare la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati e delle informazioni scambiate per la partecipazione alla procedura di gara e lo svolgimento della stessa nel rispetto della normativa vigente.

## 1.3 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica indicata nel presente disciplinare e nelle Condizioni generali.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione Internet e dotato di un comune browser;
- b) avere un'identità digitale (SPID), secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 64, comma 2-sexies, del decreto legislativo n. 82/05 CAD o, per l'operatore economico transfrontaliero, disporre di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), presente nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti o, per l'operatore economico transfrontaliero, l'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento n. 910/14, da segnalare sin dall'atto della registrazione alla Piattaforma, che sarà a tutti gli effetti considerata come domicilio eletto dell'operatore;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dall'articolo 65 del decreto legislativo n. 82/05;

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
  - a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno Stato membro;
  - b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
  - c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

I soli formati di firma digitale accettati sono CADES e PADES. Non è ammessa la sottoscrizione di documenti in modalità diversa da quella digitale.

L'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente inserito per la registrazione deve essere lo stesso indicato nella domanda di partecipazione. In caso di discordanza tra l'indirizzo indicato in sede di registrazione e quello indicato nella domanda di partecipazione, la Piattaforma non consente di inserire l'offerta. È onere di ciascun concorrente controllare e **aggiornare l'indirizzo di posta elettronica comunicato.**

#### 1.4 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è consentito a seguito della registrazione dell'operatore economico. L'identificazione è a titolo gratuito e avviene norme tecniche di funzionamento mediante l'inserimento delle credenziali rilasciate dal sistema pubblico d'identità digitale (SPID), secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 64, comma 2-sexies, del CAD o, per l'operatore economico transfrontaliero, attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. L'identificazione può avvenire anche in modalità diverse dallo SPID, secondo le regole tecniche di funzionamento della Piattaforma.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. Maggiori dettagli operative sulla procedura di identificazione sono riportate nelle regole tecniche di utilizzo della Piattaforma dove sono pubblicate le istruzioni operative di accesso e registrazione.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato al numero +39 02 40 031 280, nei seguenti orari: da lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 17:30.

L'identificazione e l'accesso alla Piattaforma comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nelle predette istruzioni operative nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni della Piattaforma.

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

### 2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara
- 2) Disciplinare di gara
- 3) Capitolato speciale d'appalto
- 4) Istanza di partecipazione
- 5) DGUE elettronico;
- 6) Dichiarazioni integrative al DGUE per i soggetti di cui all'art.80, co.3 del d.lgs.. 50/2016;
- 7) Protocollo di legalità stipulato con la Prefettura di Crotone.

La documentazione di gara è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Crotona all'<http://comune.crotone.it/servizi-online>, *Sezione Tuttogare* e sulla piattaforma digitale di ASMEL del Comune di Crotona (<https://piattaforma.asmel.eu/gare>), nella sezione "*Gestione gare*", nel rispetto delle regole tecniche di cui alle Linee guida dell'AGID approvate con deliberazione n. 157/2020.

## 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 8 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'articolo 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, firmato digitalmente almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla Piattaforma alla sezione riservata alle richieste di chiarimenti. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale Sezione/Area della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## 2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal Codice, nonché dal decreto legislativo n. 82/05.

Salvo quanto disposto dall'articolo 76, comma 5 del Codice, le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono all'interno tramite la Piattaforma e sono accessibili nella Sezione dove sono accessibili le comunicazioni e gli scambi di informazione.

Le comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice nonché per le altre comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna, quali quelle relative all'attivazione del soccorso istruttorio e al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b e c del Codice, la comunicazione recapitata al domicilio digitale del consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al domicilio digitale dell'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata al domicilio digitale dell'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori.

## 3. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'organizzazione e della gestione del servizio di refezione scolastica che dovrà essere espletato mediante:

- a) **fornitura dei pasti**, preparati nei centri di produzione dell'impresa, la mattina stessa del consumo mediante il legame fresco-caldo (cioè senza utilizzo di prodotti precotti) e destinati al Servizio di Refezione Scolastica per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado

nonché per gli insegnanti e personale ATA; trasporto e consegna dei pasti ai terminali di consumo mediante il sistema del legame fresco-caldo nelle scuole ubicate nel territorio comunale;

- b) **servizio di sporzionamento** presso i terminali di consumo consistente in: preparazione e apparecchiatura dello spazio mensa, distribuzione dei pasti con relativo servizio di apertura dei piatti ai tavoli, sgombero, riordino e pulizia dei locali di consumo del pasto, degli arredi e di tutto quanto utilizzato per l'esecuzione del servizio di somministrazione dei pasti agli utenti. Per le scuole dell'infanzia, oggetto dell'appalto, il servizio prevede, altresì, il taglio delle carni e se necessario disosso (qualora richiesto e necessario in base all'autonomia ed età degli utenti da servire), lo sbucciamento e lo spezzettamento della frutta, da effettuare prima della somministrazione, da parte del personale debitamente formato e con modalità che rispettino la corretta prassi igienica. E' previsto lo scodellamento tradizionale dei pasti nell'Istituto comprensivo Alcmeone (scuola primaria e secondaria di 1° grado) e nell'Istituto comprensivo Giovanni XXIII plesso Montessori (scuola infanzia e primaria) e smaltimento degli avanzi. Il servizio dovrà essere organizzato e gestito garantendo una generale e significativa riduzione dell'utilizzo dei materiali di consumo usa e getta ed in particolare delle quantità di plastica utilizzata, come da indirizzo espresso dall'amministrazione comunale di Crotona, con Delibera di Consiglio n. 17/2019, avente ad oggetto: "Crotona Comune Plastic Free".

#### 4. DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI

##### 4.1. DURATA.

La durata dell'appalto è fissata per l'anno scolastico 2022/2023 (periodo dicembre 2022 – giugno 2023 (ex dell'art. 4 del C.S.A).

L'importo dell'appalto, stimato con riferimento al prezzo a base d'asta è di € 5,20, escluso IVA, per ogni pasto somministrato agli utenti del servizio, per un numero massimo presunto di 62.500 pasti per l'anno scolastico 2022/2023 ( periodo dicembre 2022 – giugno 2023) per un importo € 325.000,00 - (IVA esclusa).

##### 4.2. Istituti scolastici interessati

Il servizio è rivolto agli studenti ed al personale delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado ed agli insegnanti e personale A.T.A delle scuole del Comune di Crotona.

<b>Istituto Comprensivo</b>	<b>Indirizzo</b>
Istituto Comprensivo "A. Rosmini"	Via Santa Croce, 110 - Crotona
Istituto Comprensivo "Alcmeone"	Viale G. Paolo II - Crotona
Istituto Comprensivo "Papanice"	Viale Calabria, 95 – Fraz. Papanice - Crotona
Istituto Comprensivo "M.G. Cutuli"	Via U. Boccioni, 1 - Crotona
Istituto Comprensivo "V. Alfieri"	Via Cutro, 114 – Crotona
Istituto comprensivo "Giovanni XXIII"	Via Venezia, 97
Istituto Comprensivo "Don Milani"	Via G. da Fiore - Crotona

#### 5. OPZIONI- SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art.45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

In particolare:

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, è **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese dirette);
- ai sensi dell'art.48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è **vietato** partecipare anche in forma individuale;
- a norma dell'art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale;
- ai consorzi di cui all'art.45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è **vietato** incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;
- le reti di imprese di cui all'art.45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
  - a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
  - b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
  - c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n.3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub associazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 6.0. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, commi 1, 2, 4 e 5 e s.m.;
- che non siano iscritti nella White list della Prefettura, ai sensi della La legge n. 40 del 5 giugno 2020 di conversione del D.L n. 23 dell'8 aprile 2020 (cd. DL Liquidità), che ha introdotto l'art. 4-bis "Inserimento di nuove attività nella lista di cui all'articolo 53, i-ter), della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art.53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n.165.

Le dichiarazioni di cui all'art. 80, *comma 1, 2, 5, lett. l)*, del d.lgs. n. 50/2016, sono rese:

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'[articolo 179, settimo comma, del codice penale](#) ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (*comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019*).

Di conseguenza, i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 devono dichiarare di non trovarsi nelle seguenti cause di esclusione:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla



partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (*art.80, comma1, del d.lgs. n.50/2016*);

Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (*art. 80, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016*).

E' causa di esclusione, altresì, la circostanza che l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio (*art.80, comma 5, lett. 1, del d.lgs. n. 50/2016*);

Le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 4 e 5, del d.lgs. n.50/2016, vanno rese soltanto dall'*operatore economico*.

Pertanto, il concorrente deve dichiarare:

- che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#) ;
- che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'[articolo 30, comma 3](#) del presente codice;

- che l'operatore economico non è sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli [articoli 110 del presente Codice](#) e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (lettera così sostituita dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019);
- che l'operatore economico non è sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'[articolo 110](#) (lettera così sostituita dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019 a partire dal 15 agosto 2020);
- che l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- che l'operatore economico non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- che l'operatore economico non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
- che l'operatore economico non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- che la partecipazione dell'operatore economico non determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'[articolo 42, comma 2](#), non diversamente risolvibile;
- che la partecipazione dell'operatore economico non determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'[articolo 67](#), e non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- che l'operatore economico non sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);
- che l'operatore economico non presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- l'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- che l'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- che l'operatore economico non abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#). L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

- che l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#), aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

## 7.0. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

### 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- b) Iscrizione, in caso di cooperative ovvero di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, nell'Albo Nazionale delle società cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali (L.R. n. 28/2009 – art. 6) con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell'appalto;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass.

Tali requisiti potranno essere comprovati attraverso copia del certificato di iscrizione al registro o albo. Per le imprese non stabilite in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (art. 83 del Codice).

### 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

L'Amministrazione ha ritenuto opportuno introdurre dei limiti di partecipazione che tengano conto dell'esperienza e delle competenze specifiche maturate e della dimostrabilità un determinato fatturato aziendale, in quanto attraverso la presente gara assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare operatori economici dotati di capacità tecniche specifiche e di capacità economico-finanziarie proporzionate al valore del contratto, tali da garantire l'adeguatezza del supporto e la congruità della capacità produttiva dell'impresa appaltatrice con l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato.

In tal senso la previsione di limiti di fatturato e di esperienza nei termini sottoesposti costituisce il più efficace strumento di selezione di offerte qualitativamente elevate.

Ciò detto, anche sulla base di un'approfondita analisi del mercato di riferimento, preventivamente svolta si richiede quanto segue.

Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 e dell'allegato XVII, l'operatore economico dovrà, a pena di esclusione, dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) fatturato globale di impresa riferito all'ultimo triennio disponibile non inferiore ad €. 400.000,00. Tale requisito è richiesto in quanto la realizzazione di un fatturato adeguato costituisce, secondo l'interpretazione prevalente, un adeguato compromesso tra adeguatezza dell'operatore proponente e non eccessiva limitazione del diritto a partecipare alla procedura. La previsione in tal senso consente di interloquire con operatori, singoli o raggruppati, che garantiscano operatività e stabilità.

*La comprova* del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Regole per le forme associative: nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE non è richiesto alle mandanti il possesso di percentuali minime del requisito del fatturato specifico in questione.

Resta fermo il principio secondo cui la quota di esecuzione deve essere prevista nell'ambito della qualificazione posseduta.

Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio medesimo. Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio;

- a) aver conseguito nell'ultimo triennio disponibile un fatturato specifico nel settore oggetto della gara non inferiore all'importo posto a base di gara ovvero €. 325.000,00 (si precisa che l'ultimo triennio decorre dalla data di pubblicazione del bando di gara). Tale requisito è richiesto allo scopo di consentire all'Amministrazione di interloquire con operatori economici adeguati, conoscitori del mercato di riferimento e dotati di competenze ed esperienze necessarie data l'assoluta particolarità del servizio richiesto.

*La comprova* del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
  - copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;
  - certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.
- Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
- L'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare la documentazione richiesta, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o [ove prevista] idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

### 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I soggetti partecipanti alla gara dovranno, altresì, dimostrare il possesso di adeguati requisiti di capacità tecnico professionale attraverso la produzione di:

- a norma dell'art. 83, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016 e dell'allegato XVII, il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione, un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, con l'indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o privati, pari all'importo posto a base di gara ovvero €. 325.000,00.

La comprova del requisito è fornita in uno dei seguenti modi:

a) in caso di servizi prestati a favore di *pubbliche amministrazioni o enti pubblici*, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
- dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

b) in caso di servizi prestati a favore di *committenti privati*, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

Tutti i documenti sopra menzionati sono inseriti nel sistema AVCPass dai concorrenti.

Per la dimostrazione del possesso di certificazioni di qualità - rilasciate da un Organismo accreditato da un Ente unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA – secondo le seguenti specifiche minime INI *EN ISO 9001:2015*, o prove relative all'impiego di misure equivalenti - la comprova del requisito è fornita mediante esibizione delle relative certificazioni.

Le certificazioni di sistema di qualità aziendale fornite da Accredia sono acquisite presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e rese disponibili attraverso il Sistema AVCPass; i certificati equivalenti, conformi a quanto disposto dall'art. 43 del Codice o la documentazione probatoria relativa all'impiego di misure equivalenti sono inseriti nel sistema AVCPass dai concorrenti.

Per la comprova del requisito, i relativi certificati devono essere inseriti nel sistema AVCPass dai concorrenti.

#### **7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art.45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato oppure in albi specifici previsti dalla legge deve essere posseduto:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o GEIE;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso.

Nel caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria (art.83, comma 8 del Codice).

Il requisito relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto direte nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria (art.83, comma 8 del Codice).

#### **7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o in albi specifici previsti dalla legge deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art.47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice.

#### **7.6 AVVALIMENTO**

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali, di idoneità professionale ed iscrizione alla CCIAA.

Il ricorso all'avvalimento per la certificazione comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione dell'appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano **l'attribuzione del requisito di qualità**.

Nel caso di avvalimento di requisiti *immateriali* non è necessario prevedere la messa a disposizione di mezzi e attrezzature.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) presentare la dichiarazione di avvalimento concernente:
  - I. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
  - II. l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
  - III. la non partecipazione alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'articolo 89, comma 7 del Codice;
  - IV. l'accettazione del protocollo di legalità stipulato con la Prefettura UTG di Crotona (allegato alla documentazione di gara);
  - V. di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura competente (cfr. art.1, comma 53 della legge 190/12, e s.m.).

Il concorrente deve allegare il *contratto di avvalimento* nel quale sono indicati:

- a) i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane;
- b) la durata del contratto pari al tempo necessario all'esecuzione della prestazione che richiede l'utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) il corrispettivo o, in mancanza, l'interesse economico-patrimoniale conseguito dall'impresa ausiliaria;
- d) l'impegno a non mettere contestualmente a disposizione di altri soggetti le risorse oggetto di avvalimento per tutta la durata del contratto.
- e) [eventuali ulteriori elementi ritenuti utili in relazione all'oggetto della gara].

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci da parte dell'ausiliaria si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia, dandone comunicazione all'ANAC.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, *anteriore al termine di presentazione dell'offerta*.

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 7.6 SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto.

## 7.8 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al *2% dell'importo a base dell'appalto*, così come previsto dal bando di gara, salvo quanto disciplinato dall'art. 93, comma 7 del Codice.

Ai sensi dell'art.93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

L'offerta è altresì corredata, **a pena di esclusione**, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art.93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art.103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle **microimprese, piccole e medie imprese** e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria comunale;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) essere intestata, **a pena di esclusione**, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
- 2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art.127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta se-



condo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n.123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art.30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice).

- 3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
  - d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co.1 del Codice o comunque decorsi 12(dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art.48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art.45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese dirette.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti *prima* della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al

termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento temporaneo di imprese, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 7.9 PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, per un importo di **euro 35,00**, secondo modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo è dovuto solo per i seguenti lotti per i quali si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

## 8. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio.

## 9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere trasmessa esclusivamente alla piattaforma telematica Asmel del Comune di Crotona (<https://piattaforma.asmel.eu/gare>), essere sottoscritte con firma digitale nel rispetto di quanto riportato all'articolo 1.3.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La domanda di partecipazione, l'offerta e le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, fatta salva diversa indicazione.

L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio previsto dal Bando di gara, a pena di irregolarità non sanabile.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i

concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta entro il termine previsto.

La Piattaforma accetta files con i formati pdf e xml che possono essere caricati sulla piattaforma telematica e consente di creare un archivio compresso in formato rar, zip o 7z.

## **9.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Fermo restando le norme tecniche indicate nel presente disciplinare e nelle norme tecniche di funzionamento della piattaforma telematica, di seguito sono elencate alcune prescrizioni riguardanti il caricamento dell'offerta nella Piattaforma

L'offerta del concorrente deve contenere:

“A – Documentazione amministrativa”

“B – Offerta tecnica”

“C – Offerta economica”

La presentazione dell'offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dalle norme tecniche.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma, nella propria Area/Sezione riservata offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione telematica dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, la stazione appaltante trasmette in via elettronica a ciascun concorrente la notifica del corretto recepimento della stessa.

Il concorrente può visualizzare, nella sua cartella personale, l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Sezione/area dedicata alla documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente ai sensi dell'articolo 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. La richiesta è inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda di partecipazione.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## 9.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA IN FORMA ASSOCIATA

Nel caso di partecipazione alla procedura in forma associata, la mandataria utilizza ed opera sulla Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima e quindi a presentare l'offerta.

A tal fine le imprese mandanti partecipanti al raggruppamento temporaneo costituito o costituendo ed al Consorzio devono sottoscrivere, un'apposita dichiarazione con la quale autorizzano l'impresa mandataria a presentare un'unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività necessaria ai fini della partecipazione alla procedura.

Con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti partecipanti al raggruppamento temporaneo costituito o costituendo ed al consorzio, ai fini dell'invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti alla procedura che transitano attraverso la Piattaforma, eleggono domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto dall'impresa mandataria al momento della registrazione sulla piattaforma.

## 10. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

*L'irregolarità essenziale è sanabile* laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- ✓ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- ✓ l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- ✓ la mancata produzione del DGUE è sanabile mediante soccorso istruttorio solo se si accerta che lo stesso è stato firmato antecedentemente la data di scadenza dell'offerta;
- ✓ la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- ✓ la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- ✓ la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

*Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili* le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara.

Il simbolo "■" evidenzia le carenze che possono essere sanate ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.

Il simbolo “▶” evidenzia i casi di esclusione dalla gara.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **11. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Nella busta “A” – Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti i documenti sottoindicati, firmati digitalmente come prescritto dal Codice dell'Amministrazione Digitale e contenuti in un file compresso (rar, zip, ecc.) anch'esso firmato digitalmente (la sottoscrizione con firma digitale è obbligatoria tanto per le dichiarazioni del partecipante, quanto per i documenti da allegare che devono essere sottoscritti con firma digitale da parte del soggetto che li rilascia).

Il Format “A – Documentazione Amministrativa” deve contenere:

1. domanda di partecipazione ed eventuale procura firmate digitalmente;
2. DGUE firmato digitalmente;
3. garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore firmate digitalmente
4. PASSOE;
5. copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
6. In caso di avvalimento (art. 89, del d.lgs. n. 50/2016):
  - DGUE dell'impresa ausiliaria;
  - dichiarazione rivolta all'Amministrazione comunale da parte dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
  - contratto di avvalimento;
1. Documentazione ulteriore (v.infra) richiesta per la partecipazione in Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari, Aggregazioni di imprese di rete, GEIE, Consorzi di cooperative, Imprese artigiane e Consorzi stabili;
2. Modello F23 o F24 per l'assolvimento della marca da bollo virtuale.

La documentazione presentata in copia deve essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000

### **11.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

- La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello *allegato predisposto dalla stazione appaltante* e comunque contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, raggruppamento temporaneo di imprese, aggregazione di retisti, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. b-bis) D.lgs 50/2016, così come modificato dall'art. 10, comma 1, della legge n. 238 del 2021, e quindi di non aver reso false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile (*in attesa dell'aggiornamento del DGUE*);
- l'inesistenza delle seguenti cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) , c-quater D.lgs 50/2016(*in attesa dell'aggiornamento del DGUE*):
  - 1) lett. c) - di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
  - 2) lett. c-bis) - di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio;
  - 3) di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
  - 4) di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- lett. c-ter) - di non aver commesso significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (*in attesa dell'aggiornamento del DGUE*);
- lett. c-quater) di non ave commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (*in attesa dell'aggiornamento del DGUE*);
- l'inesistenza delle seguenti cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f bis) e f ter) D.lgs 50/2016:
  - lett. f-bis) - di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (*in attesa dell'aggiornamento del DGUE*);
  - lett. f-ter) - di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (*in attesa dell'aggiornamento del DGUE*) ;

- (Se iscritto, e la documentazione pertinente sia disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 di essere in possesso, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d. m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del d. l. 3 maggio 2010, n. 78.
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara inclusi i criteri ambientali minimi di cui al decreto ... [la stazione appaltante indica il riferimento al decreto];
- [obbligatorio nel caso di acquisti rientranti nelle categorie espressamente individuate dal “Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione”, facoltativo negli altri casi] di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all’allegato I al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con ... reperibile a ... [indicare gli estremi del Codice di comportamento e dove reperirlo] e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il protocollo di legalità stipulato con la Prefettura UTG di Crotona. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
- [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 30.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda, che deve essere caricata sulla Piattaforma, è sottoscritta con firma digitale:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della

Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 per foglio digitale dovrà avvenire tramite il modello F23 o F24 dell'Agenzia delle Entrate con specifica indicazione:

- (i) dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, provincia, codice fiscale);
- (ii) dei dati identificativi della stazione appaltante campo 5;
- (iii) del codice ufficio o ente, campo 6;
- (iv) del codice tributo, campo 11.

I codici tributi relativi all'imposta di bollo virtuale sono i seguenti:

- per il pagamento del bollo virtuale con modello F23 il codice tributo è 456T;
- per il pagamento del bollo virtuale con modello F24 il codice è 2501.

Il Codice Ufficio di competenza territoriale per tutti i comuni della provincia di Crotona è TD4.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di versamento del modello F23 o F24.

## 11.2.DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

► Il concorrente compila e firma digitalmente, oltre alla Domanda di partecipazione, il Documento di gara unico europeo (DGUE) compilandolo dalla Piattaforma telematica. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il DGUE è presentato in formato PDF o in XML.

### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico.**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- a) ► DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;



► dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, indirizzata all'Amministrazione comunale, sottoscritta dall'ausiliario con il quale quest'ultimo si obbliga verso il concorrente e la *stazione appaltante* a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

■ dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;

b) ► originale o copia autentica del *contratto di avvalimento*, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

c) ■ PASSOE dell'ausiliario.

**In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D:** il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale ai sensi dell'art. 105 del Codice.

### Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 4 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

### Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale;

### Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art.80, comma 3, del Codice è resa senza l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice dall'art. 49, comma 1 lett. b) del d.lgs. n.56/2017).

L'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

Solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art.80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art.80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art.80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il concorrente allega:

- il **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il **PASSOE** relativo all'impresa ausiliaria; in caso di subappalto qualificante anche il **PASSOE** dell'impresa subappaltatrice.

### **11.3. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.**

#### **Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:**

- ✓ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**

- ✓ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.
- ✓ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art.48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:**

- ✓ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- ✓ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art.48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:**

- ✓ dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

#### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**

- ✓ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n.82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- ✓ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- ✓ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:**

- ✓ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- ✓ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:**

- ✓ in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art.24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD

**(o in alternativa)**

- ✓ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

## **12. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA**

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma tuttogare di Asmel, secondo le regole tecniche di funzionamento ( [https://piattaforma.asmel.eu/norme\\_tecniche.php](https://piattaforma.asmel.eu/norme_tecniche.php)).

► La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, una relazione tecnica illustrativa dei servizi offerti.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 13.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel presente disciplinare e nel Capitolato Speciale d'Appalto, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

La documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale ed inserita in un file compresso (zip, rar, ecc.), a sua volta firmato digitalmente ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s), del d.lgs. n. 82/2005 (Amministrazione digitale).

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura).

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

### 13. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

► Dopo aver inserito la busta B, il software consente di caricare l'offerta economica "C", secondo le regole tecniche di funzionamento ([https://piattaforma.asmel.eu/norme\\_tecniche.php](https://piattaforma.asmel.eu/norme_tecniche.php)).

L'offerta economica contiene, a pena di esclusione:

a) ► *il prezzo* dell'offerta, in cifre e lettere, Iva ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi (sarà presa in considerazione l'importo con due cifre decimali dopo la virgola senza procedere ad arrotondamenti; l'eventuale terza cifra decimale verrà troncata);

b) ► *la stima dei costi aziendali* relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta ;

c) ► *la stima dei costi della manodopera*, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione. Dopo aver inserito i dati richiesti, il sistema genererà automaticamente un file pdf che riproduce i dati inseriti. Il file dovrà essere firmato digitalmente e ricaricato al sistema.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, a pena di esclusione (senza la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio); nel caso di concorrente in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio, GEIE o contratto di rete non ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, consorzio, GEIE o contratto di rete, a pena di esclusione ( senza la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio).

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all'importo a base d'appalto. L'offerta avrà validità di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione. Il sistema consente di inserire fino alla terza cifra decimale. L'eventuale quarta o ulteriore cifra decimale, ove apposta, sarà automaticamente arrotondata dal sistema.

► L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

► Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

### 14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Per l'aggiudicazione del servizio si utilizzerà il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, applicando il metodo aggregativo compensatore (v. infra).

Il punteggio totale massimo di 100 punti sarà così ripartito:

- ❖ offerta tecnica: Max 80 punti;
- ❖ offerta economica: Max di 20 punti.

### 15. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (Max 80 punti).

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera **Q** vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera **T** vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica.

<b>A</b>	<b>ORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO</b>	<b>MAX PUNTI 5</b>
a)	Descrizione esauriente dei cicli di lavorazione seguiti, delle aree dedicate alle varie fasi del ciclo produttivo, corredata di elenco delle attrezzature utilizzate nella produzione e confezionamento dei pasti nel Centro di cottura (indicazione dei percorsi differenziati, attrezzature per mantenere le temperature, ecc.) e piantine dettagliate dei locali del centro di cottura, di cui: Punti 2 = ciclo produzione seguito. Punti 3 = suddivisione zone produzione per tipologia alimento.	Fino a 5 punti
<b>B</b>	<b>DISTANZA CHILOMETRICA INTERCORRENTE TRA IL LUOGO IN CUI VIENE PREPARATO IL PASTO E QUELLO IN CUI VIENE SOMMINISTRATO</b>	<b>MAX PUNTI 15</b>
b.1	√ distanza percorribile fino a 5 km	Fino a 15 punti
b.2	√ distanza fra i 5 e 10 km	Fino a 9 punti
b.3	√ distanza fra i 10 ed i 15 km	Fino a 5 punti
b.4	√ distanza fra i 15 ed i 20 km	Fino a 2 punti
b.5	√ distanza oltre i 20 km	Fino a 1 punto
<b>C</b>	<b>POSSESSO DI CERTIFICAZIONI</b>	<b>PUNTI 10</b>
c.1	Possesso della Certificazione UNI EN ISO 22000:2018 relativa al sistema di sicurezza della gestione alimentare	Fino a 4 punti
c.2	Possesso della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 applicato al servizio di ristorazione	Fino a 6 punti
<b>D</b>	<b>MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO, ASSETTO ORGANIZZATIVO INERENTE IL PERSONALE</b>	<b>MAX PUNTI 5</b>
	Comprovata capacità ed esperienza nel settore della ristorazione scolastica certificato con apposita attestazione scritta rilasciata da Pubblica Amministrazione:	
d.1	Oltre anni 20 (in termini di anni scolastici)	Fino a 5 punti
d.2	Inferiore a 20 anni e superiore ad anni 10 (in termini di anni scolastici)	Fino a 3 punti
d.3	Inferiore a 10 anni (in termini di anni scolastici)	Fino a 1 punto
<b>E</b>	<b>CARATTERISTICHE QUALITATIVE E DI SICUREZZA DEI GENERI ALIMENTARI UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI</b>	<b>MAX PUNTI 25</b>
e.1	Sistema di controllo della qualità dei generi alimentari all'interno dell'azienda	Fino a 10 punti
e.2	Uso di prodotti alimentari locali cioè a chilometro zero o di alimenti a filiera corta descrivendo dettagliatamente l'impiego di prodotti che abbiano viaggiato poco (non più di 30 Km) ed abbiano subito non più di due passaggi commerciali prima di arrivare alla cucina o in tavola. Prodotti stagionali dell'area territoriale.	Fino a 15 punti
<b>F</b>	<b>SERVIZI MIGLIORATIVI E AGGIUNTIVI</b>	<b>MAX PUNTI 20</b>
f.1	Sistemi di rilevazione e gradimento della qualità percepita dagli utenti	Fino a 5 punti

f.2	Flessibilità\Soluzioni alternative del menù in relazione alle esigenze dietetiche degli utenti.		Fino a 5 punti
f.3	Altre proposte integrative e migliorative del servizio rispetto ai requisiti minimi previsti dal capitolato		Fino a 5 punti
f.4	Utilizzo di pratiche organizzative finalizzate alla riduzione dell'utilizzo di materiali di consumo usa e getta e dei volumi di plastica utilizzati, come da DCC n. 17\2019.		Fino a 5 punti
<b>PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO</b>			<b>80</b>

- a) l'offerta tecnica deve essere illustrata separatamente e ordinatamente, in modo da individuare ciascun elemento di valutazione che contenga non oltre 10 cartelle per ogni criterio di valutazione;
- b) per cartelle si intendono singole facciate di pagine in formato A4 (a tal fine le definizioni di "cartella", "facciata" e "pagina" sono sinonimi) con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; non sono computati gli indici e i sommari e le copertine;
- c) note in merito alle formalità della documentazione:
- c.1) le relazioni devono essere sottoscritte dal concorrente su ogni foglio; se una relazione è composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina; lo stesso dicasi per eventuali elaborati grafici;
- c.2) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, devono essere sottoscritte, con le modalità di cui al precedente punto c.1), da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- c.3) la comprova del possesso della certificazione del sistema della qualità è fornita mediante esibizione della medesima certificazione;
- a) dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

### 15.1. ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI.

- a) **Per quanto concerne gli elementi qualitativi**, il punteggio è assegnato con il metodo del confronto a coppie, applicando la formula seguente:

**$C(a) = \sum_n [ W_i * V(a)_i ]$  dove:**

- $C(a)$  = indice di valutazione dell'offerta (a);
- $n$  = numero totale dei requisiti;
- $W_i$  = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
- $V(a)_i$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
- $\sum_n$  = sommatoria.

I coefficienti di natura qualitativa  $V(a)_i$  sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie", seguendo le linee guida riportate nell'allegato G, del D .P.R. n. 207/2010 e linea guida ANAC n. 2/2016;

Una volta terminati i "confronti a coppie", per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre;

- a.2) in caso di mancata presentazione dell'offerta tecnica, al relativo concorrente sarà attribuito inderogabilmente un punteggio "zero" nel confronto a coppie di cui al precedente punto a.1);

a.3) nel caso un'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di proposte migliorative relativamente ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, al predetto elemento di valutazione sarà attribuito inderogabilmente un punteggio "zero" nel confronto a coppie di cui al precedente punto a.1);

a.4) nel caso un'offerta tecnica o una parte della stessa relativa ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, sia in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dal presente disciplinare di gara, troveranno applicazione rispettivamente i precedenti punti a.2) e a.3);

a.5) *se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre)*, in luogo del confronto a coppie, a ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori:

Giudizio	Coefficiente	Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

L'attribuzione dei coefficienti avviene utilizzando i criteri di cui alla lettera a), sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario.

Il numero massimo di cifre decimali che verrà considerato è pari a tre. Non sarà fatto nessun arrotondamento e non si effettuerà la doppia riparametrazione dei punteggi.

In presenza di un'unica offerta ammessa, non si procederà ad alcuna riparametrazione, fermo restando l'eventuale verifica inerente alla congruità complessiva dell'offerta presentata.

b) A ciascuno degli ***elementi quantitativi*** cui è assegnato un punteggio in base ai criteri sopra indicati.

c) Quanto agli elementi cui è assegnato un ***punteggio tabellare*** identificato dalla colonna della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

## 15.2. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA (MAX 20 punti).

L'offerta, che dovrà essere formulata utilizzando l'apposito modello di offerta.

All'offerta economica è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da 0 a 1, calcolato tramite la seguente formula:

- **offerta più vantaggiosa ( prezzo + basso ) X 20**  
**prezzo preso in considerazione**

I punteggi verranno espressi con due cifre decimali. Non saranno fatti arrotondamenti.

## 16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA - APERTURA DELLA BUSTA A - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno indicato nel bando di gara presso la sala gara del Comune di Crotone e vi possono partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Parimenti le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno due giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara ove istituito oppure il RUP (cfr. Linee Guida ANAC n.3/2016) procederà: nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito delle buste telematiche inviate dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- effettuare, ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui al precedente punto 7 (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016);
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n.111 del 20 dicembre 2012.

La segretezza delle offerte, essendo le stesse prodotte con modalità telematica, è garantita in forza dei servizi e delle applicazioni informatiche forniti dal Gestore conseguentemente la Piattaforma consente al RUP ovvero al seggio di gara istituito ad hoc ovvero alla Commissione giudicatrice (*v. infra*), di accedere all'area contenente la "Documentazione amministrativa" di ciascuna singola offerta presentata.

È in facoltà della Stazione appaltante attribuire i compiti di verifica della documentazione amministrativa alla Commissione giudicatrice.

I requisiti speciali di partecipazione sono comprovati attraverso la documentazione ivi indicata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVCPass.

## **17.COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche se richiesto (*cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016*).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice. In caso di mancata costituzione del seggio di gara, sarà la stessa Commissione giudicatrice a procedere alla valutazione della documentazione amministrativa.

## **18. APERTURA DELLE BUSTE B e C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**



Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara (ove istituito) procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla valutazione delle stesse.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, la commissione stilerà apposito verbale dal quale scaturirà il punteggio attribuito alle singole offerte tecniche, e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità previste dal presente disciplinare.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procede mediante sorteggio in seduta pubblica ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procede secondo quanto indicato al successivo punto.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al [RUP/seggio di gara/apposito ufficio-servizio] - che procede ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lettera b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'articolo 59, comma 4 lettera a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art.95, comma 12 del Codice.

#### **19.VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

Nel caso in cui in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della Commissione giudicatrice (*ove richiesto*), valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare

la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lettera c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e dandone informazione al RUP.

Prima dell'aggiudicazione, il RUP richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'articolo 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83 del medesimo Codice.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione la stazione appaltante procede all'approvazione della proposta di aggiudicazione. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tali termini la proposta di aggiudicazione si intende approvata. L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudica, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto avviene entro il termine massimo di 60 giorni ed è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 76/00, convertito in legge n. 120/20, e s.m. si procede alla stipulazione e all'esecuzione del contratto previa acquisizione dell'informativa liberatoria provvisoria, anche quando l'accertamento è eseguito da un soggetto che non risulti censito salvo il successivo recesso dal contratto, laddove sia accertata dopo la stipulazione del contratto la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al d.lgs. 159/11.

L'iscrizione nell'elenco dei fornitori prestatori di servizi e esecutori di lavori di cui all'articolo 1, comma 53 della legge 190/2012, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori equivale al rilascio dell'informazione antimafia.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ciò sia compatibile con la sollecita esecuzione dello stesso.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante”.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le modalità che saranno indicate.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto

## **21 CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI.**

Non si applica la clausola di revisione dei prezzi perché l'appalto in oggetto non è un appalto di durata e poiché la normativa applicabile non richiama tale fattispecie.

## **22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto

munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (articolo 6, comma 4, della legge n.136/10).

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **23. CODICE ETICO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel d.lgs. n.50/2016 di comportamento di questa stazione appaltante e [per le pubbliche amministrazioni] nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza [negli altri casi nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01].

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link: <https://www.trasparentecrotone.asmenet.it/index.php?action=index&p=10223>.

## **24.PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui all'intesa di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori pubblici, per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e per l'attuazione della trasparenza amministrativa, sottoscritta tra la Prefettura U.T.G. di Crotona, l'Amministrazione Provinciale di Crotona e gli Enti Locali della Provincia di Crotona. A tal fine l'operatore economico dovrà dichiarare di essere a conoscenza dell'Intesa di legalità suddetta e di accettare tutte le clausole contrattuali previste dall'Intesa medesima, come di seguito espressamente riportate:

### **Clausola n. 1**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'Intesa di legalità, sottoscritta nell'anno 2018 presso la Prefettura di Crotona, e che qui si intendono integralmente riportate e di accertarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

### **Clausola n. 2**

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed i servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

### **Clausola n. 3**

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, di prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

### **Clausola n. 4**

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

### **Clausola n. 5**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive, salvi i casi di cui all'art. 32 comma 10 del D.Lgs. 90/2014 convertito con modifiche della Legge di conversione n. 114/2014.

Nel caso di risoluzione del contratto, sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite: le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo di somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

### **Clausola n. 6**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

**Clausola n. 7**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

**Clausola n. 8**

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiamo esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio ver il delitto previsto dall'art. 317 del c. p.

**Clausola n. 9**

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 C.C. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditori o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317-318-319-319bis-319ter-319quater-320-322-322bis-346-353-353bis del Codice Penale.

**Clausola n. 10**

Nei casi previsti alle clausole 8 e 9, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'ANAC, a tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria o tra quest'ultima e il sub-appaltatore o sub-contraente, alle condizioni di cui all'art. 32 del D. Lgs 90/2014 convertito con modifiche della legge di conversione n. 114/2014.

**25. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi inoltrando apposita istanza mediante la Piattaforma, o qualora l'istante non sia registrato sulla Piattaforma, mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica della stazione **appaltante [indicare indirizzo]**.

**26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Catanzaro.

**27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

***Finalità del trattamento***

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

#### ***Base giuridica e natura del conferimento***

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

#### ***Natura dei dati trattati***

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (per esempio anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati ("giudiziari") di cui all'articolo 10 Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" ("sensibili") di cui all'articolo 9 Regolamento UE.

#### ***Modalità del trattamento dei dati***

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

#### ***Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati***

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno pubblicati sul sito internet ...

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa articolo 1, comma 16, lettera b, e comma 32 legge n. 190/12; articolo 35 decreto legislativo n. 33/12; nonché articolo 29, decreto legislativo n. 50/16), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet ...

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

#### ***Periodo di conservazione dei dati***

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli articoli 89 del Regolamento UE.

#### *Diritti del concorrente/interessato*

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha:

i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà nei termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall'interessato, quest'ultimo potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

#### ***Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati***

Titolare del trattamento è la stazione appaltante, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all'indirizzo istituzionale.

#### ***Consenso al trattamento dei dati personali***

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

**IL R.U.P.**

Avv. Francesco Marano